



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sull'imposta alla fonte (CIF)

Valida dal 1° gennaio 2005

Stato: 1° gennaio 2020

318.108.05 i CIF

12.19

Premessa

La presente nuova edizione sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 1997.

Le novità principali sono da ricondurre all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e alla 4ª revisione AI, in vigore dal 1° gennaio 2004. Le aggiunte, le precisazioni a livello di contenuto e i miglioramenti redazionali apportati si sono resi necessari in seguito alle esperienze fatte nella prassi. Gli esempi in allegato sono stati rielaborati.

L'imposta alla fonte continua ad essere riscossa sull'importo lordo degli arretrati. Il contenuto della nuova edizione è stato elaborato in collaborazione con le autorità fiscali. In futuro la circolare sarà trattata unicamente nel quadro della Commissione delle prestazioni.

La presente nuova edizione è parte integrante del classificatore "AVS/AI/IPG/PC – Direttive e circolari generali" (318.100.1 i).

Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite, come di consueto, mediante fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2005

Il presente supplemento 1 contiene le pagine sostitutive con le modifiche in vigore dal 1° luglio 2005. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 7/05 sotto il rispettivo numero marginale.

La circolare è stata adeguata in seguito all'entrata in vigore, il 1° luglio 2005, dell'indennità di maternità: al N. 12 è stata apportata una precisazione concernente l'imposizione alla fonte delle madri esercitanti un'attività lucrativa o disoccupate (v. anche N. 1100 CIMat, valida dal 1° luglio 2005).

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2007

Il supplemento 2 contiene solo aggiornamenti della tabella “Servizi d’informazione sull’imposta alla fonte” (v. Allegato 9).

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2008

Nel presente supplemento sono state introdotte le direttive sulla riscossione delle imposte nella procedura di conteggio semplificata giusta gli [articoli 2 e 3 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero \(LLN\)](#).

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2009

Nel presente supplemento, in seguito all'adeguamento delle rendite con effetto dal 1° gennaio 2009, sono stati modificati gli importi previsti dall'[articolo 2 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero \(LLN\)](#).

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2010

Il presente supplemento introduce una precisazione concernente il campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2011

Il presente supplemento concerne unicamente l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9).

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2012

Il presente supplemento concerne unicamente l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9).

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2013

Il presente supplemento apporta una precisazione nelle spiegazioni relative alla decisione (v. Allegato 5).

Contiene inoltre l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9).

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2015

Il presente supplemento formula alcune deroghe o precisazioni nei N. 48 e 51. Contiene inoltre l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9).

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento riprende i cambiamenti rilevanti per le casse di compensazione AVS menzionati nel promemoria concernente l'imposta alla fonte sui proventi compensativi («Notice sur l'imposition à la source des revenus acquis en compensation»; disponibile solamente in francese e tedesco) emanato con effetto dal 2016 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La novità principale riguarda l'imposizione alla fonte delle rendite intere AI, che sono ormai esentate dall'imposta alla fonte indipendentemente dal grado d'invalidità per cui sono concesse, mentre fino alla fine del 2015 lo erano solo le rendite accordate per un grado d'invalidità del 100 per cento. Il supplemento contiene inoltre alcuni adeguamenti redazionali e l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9), incluse le modifiche delle provvigioni di riscossione. I tariffari D sono rimasti invariati.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento aggiorna l'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9), incluse le modifiche delle provvigioni di riscossione (i tariffari D sono rimasti invariati), e sopprime i N. 48–50, che figurano già nelle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC). Quest'ultima modifica è pertanto di natura puramente redazionale.

Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2018

Il presente supplemento contiene l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9), incluse le modifiche delle provvigioni di riscossione. I tariffari D sono rimasti invariati. Le provvigioni di riscossione sono state modificate nei Cantoni di Berna e Turgovia.

Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento contiene l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9), incluse le modifiche delle provvigioni di riscossione. I tariffari D sono rimasti invariati. Nel Cantone di Svitto è stata modificata la provvigione di riscossione e nei Cantoni di Berna, Obvaldo, Soletta e Turgovia sono stati aggiornati i dati di contatto.

Premessa al supplemento 14, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene l'aggiornamento dell'elenco dei servizi d'informazione sull'imposta alla fonte (v. Allegato 9).

Indice

1° Parte: Imposizione di proventi compensativi versati da istituti d'assicurazione e da assicurazioni sociali.....	20
1. Introduzione	20
2. Persone soggette all'imposta alla fonte	20
3. Prestazioni imponibili.....	21
3.1 Le prestazioni imponibili in dettaglio.....	22
3.1.1 Indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità	22
3.1.2 1/4, 1/2, 3/4 di rendita e rendita intera dell'AI	23
3.2 Eccezioni.....	23
3.2.1 Piccola indennità giornaliera.....	23
3.2.2 Catalogo delle eccezioni	23
4. Compensazioni e restituzioni.....	23
4.1 Compensazione con crediti contributivi	23
4.2 Compensazione con altre assicurazioni sociali e con terzi che hanno concesso anticipi	24
4.3 Compensazione con restituzione di prestazioni AI versate indebitamente.....	24
4.4 Restituzione	25
5. Debitore	25
6. Procedure	25
6.1 Cantone competente.....	25
6.2 Procedura di comunicazione	26
6.3 Mutazioni.....	27
6.4 Scadenza/Data del conteggio.....	27
6.5 Periodo di conteggio	27

6.6	Tariffe cantonali per l'imposta alla fonte	27
7.	Provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte	28
8.	Forma della decisione	28
9.	Contabilizzazione	28
10.	Revisione	28
11.	Conservazione degli atti determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte	28
12.	Conferma dell'esame dell'assoggettamento all'imposta alla fonte	29
13.	Compiti degli uffici AI	29
14.	Attestato della riscossione dell'imposta alla fonte	29
15.	Entrata in vigore	29
2° Parte: . Imposizione nella procedura di conteggio semplificata giusta gli articoli 2 e 3 LLN		30
1.	Introduzione e campo d'applicazione	30
2.	Campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata	30
3.	Prestazione imponibile	30
4.	Aliquota d'imposta	30
5.	Debitore	31
6.	Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro	31
7.	Provvigione di riscossione	32
8.	Attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta alla fonte	32

9.	Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale	32
9.1	Conteggio.....	32
9.2	Versamento.....	33
10.	Contabilizzazione	33
Allegati		34

1/08 **1° Parte: Imposizione di proventi compensativi versati da istituti d'assicurazione e da assicurazioni sociali**

1. Introduzione

1
1/16 Il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e il 1° gennaio 1995 è stata introdotta la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Sempre il 1° gennaio 1995 è entrata in vigore anche l'ordinanza del 19 ottobre 1993 sull'imposta alla fonte (OIFo; RS 642.118.2), che tra l'altro prevede l'imposizione di proventi compensativi versati da istituti d'assicurazione e da assicurazioni sociali. A livello federale, l'OIFo è stata riveduta con effetto dal 1° gennaio 2014. Questa revisione prevedeva principalmente l'introduzione di nuove tariffe per l'imposta alla fonte e l'armonizzazione di queste tariffe a livello svizzero.

1.1
1/16 Per quanto riguarda le tariffe applicabili per l'imposta alla fonte si rinvia all'[articolo 1 capoverso 1 OIFo](#).

2 Conformemente all'[articolo 2 LIFD](#) e agli [articoli 1 e 2 LAID](#), l'imposta federale diretta, compresa l'imposta alla fonte, deve essere riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.

2. Persone soggette all'imposta alla fonte

3
1/16 Sono soggetti all'imposta alla fonte sui proventi compensativi tutti i lavoratori stranieri residenti in Svizzera che non possiedono un permesso di domicilio (permesso C) emesso dalla polizia degli stranieri e non vivono in unione coniugale con una persona di nazionalità svizzera o in possesso di un permesso C (dalla quale non sono separati né legalmente né di fatto).

- 4 Se la prestazione percepita dal titolare principale del diritto alla rendita o dal beneficiario di un'indennità giornaliera è soggetta all'imposta alla fonte (v. N. 10 segg.), lo sono anche le rendite complete, le rendite per figli o le prestazioni per i figli versate al coniuge divorziato o separato, a meno che quest'ultimo non sia di cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso di domicilio C.
- 5 Se la prestazione percepita dal titolare principale del diritto alla rendita o dal beneficiario di un'indennità giornaliera non è soggetta all'imposta alla fonte (v. N. 10 segg.), non lo sono nemmeno le rendite complete, le rendite per figli o le prestazioni per i figli versate al coniuge divorziato o separato.
- 6
1/16 Se entrambi i coniugi beneficiano di una rendita d'invalidità, questa non è imponibile alla fonte se uno dei coniugi è beneficiario di una rendita AI intera e i coniugi non sono separati né legalmente né di fatto.
- 7 Se i coniugi, entrambi beneficiari di una rendita d'invalidità, vivono separati legalmente o di fatto, l'assoggettamento all'imposta alla fonte deve essere esaminato individualmente per ogni coniuge.
- 8 Per i redditi da lavoro dipendente e, per estensione, per i redditi sostitutivi relativi, le convenzioni per evitare la doppia imposizione firmate dalla Svizzera attribuiscono il diritto d'imposizione di principio allo Stato nel quale è situato il luogo di lavoro del lavoratore dipendente. Per la riscossione dell'imposta alla fonte dei frontalieri è competente la Cassa svizzera di compensazione. Le altre casse di compensazione non sono toccate da questa problematica.

3. Prestazioni imponibili

- 9 Sulle indennità giornaliera e sulle rendite AI versate alle persone menzionate al N. 3 va per principio trattenuta l'imposta alla fonte, se si tratta di proventi compensativi legati ad un'attività lucrativa. È fatto salvo il N. 6.

- 10 Le prestazioni dell'AVS, le prestazioni complementari e gli assegni per grandi invalidi dell'AI non sono imponibili alla fonte.
- 11 Le IPG per chi presta servizio non sono soggette all'imposta alla fonte.
- 12 L'indennità in caso di maternità, invece, è imponibile alla fonte. L'imposizione deve essere effettuata secondo i tariffari di cui al N.1.1. I N. 14 e 16 sono applicabili per analogia.
- 13 Gli interessi di mora sulle prestazioni (N. 10503 segg. [DR](#)) non sono soggetti all'imposta alla fonte.

3.1 Le prestazioni imponibili in dettaglio

3.1.1 Indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità ([art. 22 segg. LAI](#))

- 14 Se le indennità giornaliera sono versate al datore di lavoro, le casse di compensazione non devono trattenere l'imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro ad effettuare la ritenuta.
- 15 Sulle indennità giornaliera versate direttamente all'assicurato, invece, l'imposta alla fonte è trattenuta sull'importo lordo delle indennità giornaliera AI (indennità di base e prestazioni per i figli), vale a dire prima delle deduzioni per le spese di vitto e alloggio. Questo significa che i contributi all'AVS/AI/IPG/AD non sono presi in considerazione al momento in cui è trattenuta l'imposta alla fonte. D'altro canto, questa ritenuta non è considerata al momento del calcolo dei contributi.
- 16 Contrariamente al tariffario per l'imposta alla fonte applicabile alle rendite AI, quello applicabile alle indennità giornaliera non è lineare, bensì progressivo poiché si basa sul reddito determinante per l'aliquota d'imposta. Le indennità giornaliera AI devono quindi essere convertite in reddito mensile.

3.1.2 1/4, 1/2, 3/4 di rendita e rendita intera dell'AI ([art. 28 segg. LAI](#))

- 17
1/16 Le frazioni di rendita (1/4, 1/2 e 3/4 di rendita) sono soggette all'imposta alla fonte, mentre la rendita AI intera è esente da imposta.
- 18 Nel caso di cumulo di rendita e di indennità giornaliera AI le imposte alla fonte vanno riscosse separatamente (secondo i rispettivi tariffari) su entrambi i tipi di prestazione.

3.2 Eccezioni

3.2.1 Piccola indennità giornaliera

- 19 Di regola, la piccola indennità giornaliera non rappresenta un reddito compensativo poiché è versata ad assicurati che seguono la loro prima formazione professionale e ad assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato nessuna attività lucrativa. La piccola indennità giornaliera versata a persone che hanno già esercitato un'attività lucrativa prima di seguire una prima formazione professionale, rappresenta invece un reddito compensativo ed è quindi imponibile alla fonte (v. N. 1032 segg. [CIGAI](#)).

3.2.2 Catalogo delle eccezioni

- 20 Nell'Allegato 3 è riportato l'elenco che distingue tra i casi soggetti e quelli non soggetti all'imposta alla fonte.

4. Compensazioni e restituzioni

4.1 Compensazione con crediti contributivi

- 21 [L'articolo 84 capoverso 1 LIFD](#) prevede che l'imposta alla fonte sia calcolata sui proventi lordi. L'imposta alla fonte va quindi riscossa sull'importo lordo della rendita, prima della compensazione.

- 22 Nella determinazione del minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione e il fallimento, che condiziona ogni compensazione, l'imposta alla fonte non è presa in considerazione. Se il minimo vitale sopra definito non è compromesso, si procede alla compensazione (v. esempio nell'Allegato 4).

4.2 Compensazione con altre assicurazioni sociali e con terzi che hanno concesso anticipi

- 23 Le prestazioni anticipate dagli organi esecutivi di altri organi d'assicurazione sociale (AINF, AMal e AD), da un datore di lavoro, da un istituto di previdenza del datore di lavoro, da un organismo assistenziale pubblico o privato o da un'assicurazione di responsabilità civile possono essere rimborsate. Le prestazioni anticipate dagli altri organi d'assicurazione sociale (AINF, AMal, AD) non presuppongono una coerenza temporale, mentre gli anticipi forniti da terzi (datore di lavoro, istituto di previdenza del datore di lavoro, organismo assistenziale pubblico o privato, assicurazione di responsabilità civile) possono essere rimborsati soltanto fino a concorrenza dell'importo delle rendite arretrate da versare per il periodo corrispondente (v. N. 10063 [DR](#) e le [circolari sulla compensazione nelle DR](#)). Poiché non tutte le prestazioni assicurative sono imponibili alla fonte, le casse di compensazione devono per principio riscuotere l'imposta alla fonte su ogni singolo importo lordo degli arretrati. È compito dell'altro organo d'assicurazione sociale, del terzo fornitore di prestazioni anticipate o del beneficiario di prestazioni procedere al conteggio con l'autorità fiscale (v. Allegato 5).

4.3 Compensazione con restituzione di prestazioni Al versate indebitamente

- 24 Se la cassa di compensazione constata che una rendita è stata versata indebitamente, la restituzione può essere compensata con la rendita corrente nella misura in cui ciò non porti il debitore al di sotto della soglia del minimo vitale

ai sensi della legge sull'esecuzione e il fallimento. Anche in questo caso, conformemente all'[articolo 84 LIFD](#), l'imposta alla fonte deve essere riscossa sulla prestazione lorda (cioè prima della deduzione dell'importo compensabile, v. esempio nell'Allegato 6).

4.4 Restituzione

- 25 Se una prestazione versata indebitamente deve essere restituita, va chiesta la restituzione dell'imposta alla fonte versata per questa prestazione presso l'amministrazione fiscale competente, dopo la deduzione della provvigione di riscossione. L'importo da restituire, contrassegnato con un'indicazione, sarà detratto dal prossimo conteggio.

5. Debitore

- 26
1/16 Giusta gli [articoli 88](#) e [100 LIFD](#), la cassa di compensazione è tenuta, in quanto debitrice delle prestazioni imponibili, a riscuotere l'imposta alla fonte sulle indennità giornaliere e sulle frazioni di rendita AI (1/4, 1/2 e 3/4 di rendita). Essa deve trattenere l'imposta sull'importo lordo delle prestazioni conformemente all'aliquota d'imposta cantonale appropriata e versarla all'amministrazione fiscale del Cantone di domicilio dell'assicurato.

6. Procedure

6.1 Cantone competente

- 27 La cassa di compensazione conteggia l'imposta alla fonte secondo il tariffario in vigore nel Cantone di domicilio dell'assicurato e la versa alle autorità fiscali dello stesso Cantone.

6.2 Procedura di comunicazione

- 28
1/16
- Se vi sono elementi da cui si può dedurre un assoggettamento all'imposta alla fonte, la cassa di compensazione prende contatto con l'autorità fiscale competente mediante un modulo o un supporto di dati (v. Allegato 9), in modo da ricevere le indicazioni necessarie alla determinazione dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. In seguito, l'autorità fiscale comunica alla cassa di compensazione il tariffario applicabile. Il tariffario è fissato dall'amministrazione fiscale competente e viene indicato nel modo seguente:
1. tariffario secondo il N. 1.1;
 2. numero di figli (da 1 a un massimo di 9);
 3. N (senza imposta di culto), Y (con imposta di culto).

Esempio

B2N

(= tariffario per persone coniugate con un solo reddito [B], due figli, senza imposta di culto)

Non viene fatta alcuna richiesta d'informazioni se una persona è beneficiaria di una rendita AI intera ed è quindi comunque esentata dall'imposta alla fonte.

- 29
- All'autorità fiscale si concede un termine di 10 giorni entro cui fornire le indicazioni supplementari necessarie mediante il modulo inviatole (Allegato 7).
- 30
1/16
- Se le indicazioni dell'autorità fiscale non arrivano per tempo, la cassa di compensazione versa le sue prestazioni con effetto liberatorio secondo il tariffario del Cantone di domicilio (v. N. 1.1) della persona beneficiaria, tenendo conto dell'imposta di culto e del numero di figli per i quali sono versati rendite per i figli o prestazioni per i figli.
- 31
- La risposta dell'amministrazione fiscale contiene le indicazioni seguenti:
- constatazione dell'assoggettamento o meno all'imposta alla fonte,
 - tariffario applicabile.

6.3 Mutazioni

- 32 Le autorità fiscali comunicano alla cassa di compensazione tutte le mutazioni concernenti l'aspetto fiscale del caso assicurativo, come ad esempio l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta alla fonte, la modifica del tariffario o il cambiamento di domicilio. Le casse di compensazione eseguono i conteggi, a loro discarico, sulla base dei dati fiscali a loro conoscenza, finché non ricevono un avviso di mutazione o non sono loro stesse a conoscenza di una mutazione.
- 33 Le casse di compensazione comunicano, a loro volta, all'autorità fiscale competente (v. Allegato 9) tutte le modifiche concernenti l'Al, come ad esempio il trasferimento in un altro Cantone, la modifica del grado di invalidità o il cambiamento della cassa di compensazione competente.

6.4 Scadenza/Data del conteggio

- 34 L'obbligo di riscuotere l'imposta alla fonte nasce al momento in cui la prestazione è esigibile. Per la cassa di compensazione, la data di versamento della prestazione coincide con la data di scadenza dell'imposta. Questa data fa stato per la totalità delle prestazioni versate, compreso quindi anche l'importo degli arretrati.

6.5 Periodo di conteggio

- 35 Le imposte alla fonte trattenute devono essere conteggiate e trasferite mensilmente. Il conteggio dell'imposta alla fonte va eseguito mediante modulo o supporto di dati (v. Allegato 8a e 8b).

6.6 Tariffe cantonali per l'imposta alla fonte

- 36 Le tariffe cantonali vigenti per l'imposta alla fonte sono disponibili sul [sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni](#).

7. Provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte

- 37 La cassa di compensazione è autorizzata a dedurre una provvigione di riscossione quando effettua il pagamento dell'imposta alla fonte. L'importo della provvigione è fissato dal Cantone di domicilio del contribuente ed è comunicato alle casse di compensazione assieme ai tariffari.

8. Forma della decisione

- 38 La decisione deve contenere un'indicazione relativa alla ritenuta d'imposta alla fonte e specificare che contro questa ritenuta può essere inoltrato ricorso presso l'autorità fiscale competente (v. esempio nell'Allegato 5).

9. Contabilizzazione

- 39 L'imposta alla fonte va contabilizzata sul conto 900.2040 e la provvigione di riscossione sul conto 910.6351.

10. Revisione

- 40 Gli organi di revisione delle casse di compensazione devono controllare se la questione della riscossione dell'imposta alla fonte è stata esaminata.

11. Conservazione degli atti determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte

- 41 La conservazione degli atti determinanti per le autorità fiscali in materia d'assoggettamento all'imposta alla fonte è disciplinata dall'[articolo 126 capoverso 3 LIFD](#) in combinato disposto con l'[articolo 136 LIFD](#), dall'[articolo 42 capoverso 3 LAID](#) in combinato disposto con l'[articolo 49 LAID](#) e dalle disposizioni legali cantonali. I documenti fiscali devono essere conservati per un periodo di 10 anni.

12. Conferma dell'esame dell'assoggettamento all'imposta alla fonte

- 42 La cassa di compensazione deve essere in grado di dimostrare d'aver esaminato se vi fosse o meno assoggettamento all'imposta alla fonte. A questo scopo deve allegare all'incarto il modulo di richiesta d'informazioni inviato all'autorità fiscale oppure una copia del permesso di domicilio C.

13. Compiti degli uffici AI

- 43 Se, dopo l'inoltro di una richiesta di prestazioni, l'ufficio AI constata che l'assicurato non ha allegato alla sua richiesta il libretto per stranieri, richiede il libretto per stranieri e ne allega una copia all'incarto dell'assicurato. Gli uffici AI sono tenuti a comunicare immediatamente tutte le modifiche concernenti l'AI alla cassa di compensazione competente.

14. Attestato della riscossione dell'imposta alla fonte

- 44 Almeno una volta l'anno l'assicurato contribuente o l'amministrazione fiscale competente ricevono d'ufficio un attestato con l'indicazione dell'importo delle prestazioni AI imponibili e dell'importo delle imposte rimosse alla fonte. Se il conteggio è inoltrato all'amministrazione fiscale, l'assicurato deve riceverne una copia. Se è invece l'assicurato a ricevere il conteggio, va inviata una copia all'amministrazione fiscale.

15. Entrata in vigore

- 45 La prima parte di questa circolare entra in vigore il 1° gennaio 2005.
1/08
- 46 Le disposizioni materiali delle direttive soppresse rimangono valide per quanto riguarda l'imposizione alla fonte nel periodo precedente l'entrata in vigore di questa circolare.

-
- 1/08 **2° Parte: Imposizione nella procedura di conteggio semplificata giusta gli [articoli 2 e 3 LLN](#)**
- 1/17 **1. Introduzione e campo d'applicazione**
- 47
1/08 La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero ([LLN](#)) prevede una procedura di conteggio semplificata, che comprende anche le imposte giusta l'[articolo 37a LIFD](#) e l'[articolo 11 capoverso 4 LAID](#). Queste imposte sono riscosse dalla cassa di compensazione AVS.
- 1/08 **2. Campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata**
- 48–50 soppressi
1/17 Per il campo d'applicazione si veda la sezione «Procedura di conteggio semplificata» delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG ([DRC](#)).
- 1/08 **3. Prestazione imponibile**
- 51
1/15 Le imposte sono riscosse sulla base del reddito lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione (per l'imposta federale diretta si veda l'[art. 17b OIFo](#)). I datori di lavoro devono dichiarare l'intero salario lordo versato, senza deduzione dell'eventuale franchigia per i lavoratori in età AVS ([art. 6^{quater} cpv. 1 OAVS](#)).
- 1/08 **4. Aliquota d'imposta**
- 52
1/16 L'aliquota dell'imposta alla fonte ammonta al 5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'imposta federale diretta ([art. 37a cpv. 1 LIFD](#)) e il 4,5 per cento per le imposte cantonali (v. regimi fiscali cantonali). Questa aliquota è inclusa nelle tariffe cantonali per l'imposta alla fonte (v. N. 36).

1/08 **5. Debitore**

53
1/08 Il datore di lavoro è tenuto a dedurre l'imposta dal salario lordo o, in caso di prestazioni non pecuniarie – in particolare prestazioni in natura e mance –, a riscuoterla. Deve versare le imposte dedotte e riscosse alla cassa di compensazione ([art. 37a cpv. 2 e 3 LIFD](#), [art. 11 cpv. 4 LAID](#)).

54
1/08 Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte ([art. 88 cpv. 3 LIFD](#) in combinato disposto con l'[art. 37a cpv. 6 LIFD](#) e [art. 37 cpv. 1 LAID](#)).

1/08 **6. Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro**

55
1/08 Per quanto riguarda l'annuncio dei salariati per la procedura di conteggio semplificata, si vedano le [DRC](#).

56
1/08 Le disposizioni dell'OAVS concernenti la procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte alle casse di compensazione (per l'imposta federale diretta v. [art. 17c cpv. 1 OIFo](#)). Si vedano in proposito le [DRC](#).

57
1/08 Nella procedura di conteggio semplificata la cassa di compensazione non preleva interessi di mora sulle imposte.

58
1/08 La cassa di compensazione informa l'autorità fiscale competente se il datore di lavoro, nonostante diffida,
– non presenta alcun conteggio o non lo presenta secondo le prescrizioni. In tal caso una copia della comunicazione di esclusione è inviata all'autorità fiscale;
– contesta le imposte o non le paga interamente. In tal caso una copia del conteggio con l'indicazione dell'avvenuta diffida è inviata all'autorità fiscale.
L'autorità fiscale competente riscuote le imposte conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale (per l'imposta federale diretta, v. [l'art. 17c cpv. 2 OIFo](#)).

59
1/08 La cassa di compensazione invia all'autorità fiscale competente una copia della comunicazione di esclusione del datore di lavoro dalla procedura di conteggio semplificata (per quanto riguarda l'esclusione, v. l'[art. 1 cpv. 3 OLN](#) e le [DRC](#)).

1/08 **7. Provvigione di riscossione**

60
1/08 Le casse di compensazione percepiscono una provvigione sulla riscossione delle imposte alla fonte ([art. 37a cpv. 5 LIFD](#) e [art. 11 cpv. 4 LAID](#)). La provvigione ammonta al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte incassata ([art. 1 cpv. 5 OLN](#)).

1/08 **8. Attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta alla fonte**

61
1/08 La cassa di compensazione rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta ([art. 37a cpv. 4 LIFD](#), [art. 11 cpv. 4 LAID](#)). L'attestato va consegnato d'ufficio al salariato.

62
1/08 La cassa di compensazione invia l'attestato all'ultimo indirizzo noto del salariato. Se l'invio non può essere consegnato, va inoltrato al datore di lavoro.

1/08 **9. Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale**

1/08 **9.1 Conteggio**

63
1/08 Un conteggio delle imposte prelevate va consegnato all'autorità fiscale del Cantone in cui si trova l'ultimo domicilio noto del salariato ([art. 88 cpv. 1 lett. c LIFD](#) in combinato disposto con l'[art. 37a cpv. 6 LIFD](#)).

64
1/08 Il conteggio, effettuato utilizzando l'apposito modulo o un supporto dati informatico, è notificato separatamente e deve contenere le indicazioni seguenti:

- numero AVS del salariato;
- nome e cognome del salariato;
- durata dell'impiego;
- Comune di domicilio del salariato e
- importo delle imposte incassate e salario dichiarato.

65
1/08 La cassa di compensazione deve allestire periodicamente conteggi all'attenzione della competente autorità fiscale.

1/08 **9.2 Versamento**

66
1/08 La cassa di compensazione versa le imposte incassate alla competente autorità fiscale ([art. 37a cpv. 4 LIFD](#), [art. 11 cpv. 4 LAID](#)), ossia a quella del Cantone in cui il salariato soggetto all'imposta è domiciliato al 31 dicembre o alla cessazione del rapporto di lavoro (per l'imposta federale diretta, v. l'[art. 17d OIFo](#)). La cassa di compensazione si basa sull'ultimo domicilio noto del salariato. Se non le è noto alcun indirizzo, versa le imposte incassate all'autorità fiscale del Cantone in cui ha la sede il datore di lavoro.

67
1/08 La cassa di compensazione versa periodicamente le imposte incassate alla competente autorità fiscale.

1/08 **10. Contabilizzazione**

68
1/08 L'imposta alla fonte deve essere contabilizzata sul conto 900.2045 per l'imposta federale diretta rispettivamente sul conto 900.2046 per le imposte cantonali, la provvigione di riscossione sul conto 910.6352.

Allegati

Assicurazione federale per l'invalidità (AI)

Allegato 1

Ufficio AI di Lucerna, Landenbergstrasse 35, 6002 Lucerna

N. d'ass. 654.59.229.150

Signor
Pokorny Jaromir
Bergstrasse 41
6000 Lucerna**Decisione concernente l'indennità giornaliera AI**

Egregio signor Pokorny,

in base alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, Lei ha diritto ad un'indennità giornaliera a partire dal *1° febbraio 2004*, ma al massimo fino al termine dei provvedimenti d'integrazione. L'indennità cui ha diritto è conteggiata nel modo seguente:

Reddito annuo da attività lucrativa	fr. 65 700.00.	
Reddito medio da attività lucrativa al giorno conformemente alle tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera AI del 1° gennaio 2004:	fr. 180.00	
Indennità di base con 1 prestazione per i figli		fr. 162.00
Deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD (12,1% : 2 = 6,05% = parte del salariato) di	fr. 162.00	– fr. 9.80
Ritenuta d'imposta alla fonte* (tariffario B1N per persone coniugate con prestazioni di mantenimento per 1 figlio, senza percentuale dell'imposta di culto, valida dall'1.1.2004, Cantone di Lucerna, Internet: http://steuern.lu.ch)		
Reddito mensile determinante per l'aliquota = fr. 162.00 x 365 giorni : 12 mesi = fr. 4 927.50 x 5,93% (tariffario B1N) =	fr. 292.20 al mese	– fr. 9.70
<i>Nostro versamento</i>		fr. 142.50

L'imposta alla fonte trattenuta è versata ogni mese all'amministrazione fiscale del Cantone di Lucerna.

L'indennità giornaliera è versata dalla cassa di compensazione di Lucerna, Würzenbachstrasse 8, 6000 Lucerna 15, sul Suo conto 01-00-044814-09 presso l'Unione di Banche Svizzere a Lucerna.

Contro la presente decisione può essere fatta opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, presso il nostro ufficio AI. L'opposizione può essere fatta per iscritto o oralmente durante un colloquio personale. Deve contenere una conclusione ed una motivazione.

*L'indennità giornaliera a Lei corrisposta è soggetta alla ritenuta d'imposta alla fonte conformemente alla legge federale sull'imposta federale diretta. Se Lei contesta la ritenuta, può esigere che, entro la fine di marzo dell'anno seguente la scadenza della prestazione, l'autorità di tassazione emani una decisione in merito all'esistenza ed all'estensione dell'assoggettamento. La cassa di compensazione è però tenuta a trattenere l'imposta finché la decisione passerà in giudicato.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio AI di Lucerna

Esempi di conversione delle indennità giornaliera AI

Allegato 2

1. Basi di calcolo generali

Il reddito mensile determinante per l'aliquota d'imposta si calcola come segue: ultima indennità giornaliera prima del versamento x 365 giorni : 12 mesi. Quale ultima indennità giornaliera AI è sempre determinante l'indennità giornaliera che è poi versata (indennità di base e prestazioni per i figli). Questo principio si applica anche quando diversi elementi dell'indennità giornaliera sono versati separatamente.

2. Conteggio delle indennità giornaliera per un mese

2.1 Calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta

Reddito annuo da attività lucrativa fr. 65 700.00.

Reddito medio da attività lucrativa al giorno conformemente alle tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera AI del 1° gennaio 2004: fr. 260.00

– indennità di base con 1 prestazione per i figli	fr.	162.00
– reddito determinante per l'aliquota d'imposta in febbraio (162.00 x 365 giorni : 12 mesi)	fr.	4 927.50

2.2 Calcolo dell'imposta alla fonte

In base alla tariffa per l'imposta alla fonte del Cantone in questione, si determina con la tabella la percentuale da applicare e si calcola l'importo dell'imposta alla fonte.

Esempio:

- diritto all'indennità giornaliera (prestazione imponibile)
febbraio 2004: 29 giorni a fr. 162.00 fr. 4 698.00
- (tariffario B1N per persone coniugate con prestazioni di mantenimento per 1 figlio, senza la percentuale dell'imposta di culto, valida dall'1.1.2004, Cantone di Lucerna, Internet: <http://steuern.lu.ch>)
- aliquota d'imposta applicabile ad un reddito determinante per l'aliquota d'imposta di fr. 927.50 = 5,93% (tariffario B1N)
- imposta alla fonte 5,93% della prestazione imponibile di fr. 4 698.00 fr. 278.60

3. Correzione di un conteggio delle indennità giornaliera

In questo esempio si parte dal presupposto che si procede ad una correzione a posteriori dell'indennità giornaliera. La correzione è effettuata per tutto il periodo in cui la prestazione è concessa, senza distinguere i periodi effettivamente oggetto di una modifica.

Esempio:

A partire dal 1° aprile 2004 l'assicurato, che disponeva di un reddito annuo da attività lucrativa di 65 700 franchi, aveva diritto ad un'indennità giornaliera di 144 franchi. In seguito si è constatato che l'assicurato coniugato aveva un figlio e quindi aveva diritto ad un'indennità giornaliera, compresa la prestazione per i figli, di 162 franchi. Il conteggio per il periodo dal 1° aprile al 30 novembre 2004 si presenta come segue:

3.1 Calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta

- reddito determinante per l'aliquota d'imposta
(fr. 162.00 x 365 giorni : 12 mesi) fr. 4 927.50

3.2 Calcolo dell'imposta alla fonte

La somma imponibile risulta dalla differenza tra la nuova indennità giornaliera dovuta e l'indennità già versata.

– importo imponibile = nuova indennità giornaliera dovuta (244 giorni a fr. 162.00)	fr. 39 528.00
– deduzione dell'indennità giornaliera già percepita (244 giorni a fr. 144.00)	– fr. 35 136.00
– importo imponibile alla fonte	fr. 4 392.00

(tariffario B1N per persone coniugate con prestazioni di mantenimento per 1 figlio, senza la percentuale dell'imposta di culto, valida dall'1.1.2004, Cantone di Lucerna, Internet: <http://steuern.lu.ch>)

– aliquota d'imposta applicabile ad un reddito determinante per l'aliquota d'imposta di fr. 4 927.50 = 5,93%	
– imposta alla fonte 5,93% della prestazione imponibile di fr. 4 392.00	fr. 260.40

Quando il conteggio è effettuato, come in questo caso, su un periodo di diversi mesi, il calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta si basa sull'ultimo importo dell'indennità giornaliera versata nell'ultimo mese del conteggio. L'importo imponibile è quindi sempre la differenza tra l'indennità giornaliera effettivamente dovuta e l'indennità giornaliera finora versata.

4. Cumulo di indennità giornaliera AI e di rendita AI

A partire dal mese di giugno 2004, l'assicurato celibe ha diritto, oltre a 3/4 di rendita AI, pari a 1 584 franchi, anche ad un'indennità giornaliera di fr. 113.60. Secondo i N. 1059 e 1060 CIGAI, l'indennità giornaliera AI va ridotta di un trentesimo dei 3/4 di rendita AI (fr. 52.80). Poiché in caso di cumulo l'imposta alla fonte deve essere calcolata separatamente per le indennità giornaliere e per le frazioni di rendita (1/4, 1/2 e 3/4 di rendita), il conteggio si presenta come segue:

-
- 4.1 Calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta
- importo dell'indennità giornaliera fr. 113.60
 - reddito determinante per l'aliquota d'imposta
(fr. 113.60 x 365 giorni : 12 mesi) fr. 3 455.30
- 4.2 Calcolo dell'imposta alla fonte per l'indennità giornaliera AI
- importo dell'indennità giornaliera
(fr. 113.60 – 52.80 x 30 giorni) fr. 1 584.00
 - tariffario AN (senza imposta di culto) del
Cantone di Lucerna
 - aliquota d'imposta valida 8,58% (= reddito
determinante per l'aliquota)
 - imposta alla fonte (8,58% della prestazione
imponibile di fr. 1 584.00) fr. 135.90
- 4.3 Calcolo dell'imposta alla fonte per la frazione di rendita (3/4)
L'imposta alla fonte deve essere riscossa sull'importo della rendita di 1 584 franchi applicando il tariffario (D) indicato dall'autorità fiscale.

Determinazione dei casi d'imponibilità alla fonte**Allegato 3**

Esenzione dall'imposta alla fonte	Assoggettamento all'imposta alla fonte
<p>Stranieri beneficiari di rendite di vecchiaia</p> <p>Stranieri beneficiari di rendite AI e di indennità giornaliera AI</p> <ul style="list-style-type: none"> – con un permesso di domicilio C, – il cui coniuge non separato possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di domicilio C 	<p>Stranieri beneficiari di rendite AI e di indennità giornaliera AI senza permesso di domicilio (permesso C)</p> <p>coniugati con una persona straniera senza permesso di domicilio</p>
Beneficiari di una rendita AI intera	<p>Entrambi i coniugi beneficiano di una frazione di rendita AI (1/4, 1/2 o 3/4 di rendita)</p> <p>Rendite AI intere versate prima di un provvedimento d'integrazione o tra due provvedimenti d'integrazione (1^a parte, cap. 7 CIGAI)</p>
<p>Persone senza attività lucrativa che prima dell'evento assicurato non beneficiavano né di un'indennità giornaliera dell'AD, dell'AINF o dell'AMal né di una percentuale di rendita dell'AINF</p>	
Assicurati che percepiscono una piccola indennità giornaliera AI	

Non soggetti all'imposta alla fonte	Soggetti all'imposta alla fonte
Assicurati la cui frazione di rendita AI sostituisce la piccola indennità giornaliera	Frazione di rendita AI susseguente ad un'indennità giornaliera soggetta all' imposta alla fonte
Rendite AI straordinarie corrisposte a persone invalide dalla nascita o dall'infanzia	

Esempio di compensazione relativo ai N. 21 e 22 Allegato 4

L'assicurato ha diritto ad una frazione di rendita AI mensile, ivi inclusa una rendita per figli, pari a 2 000 franchi. Tenendo conto di altri redditi, l'assicurato dispone di un reddito mensile di 3 250 franchi.

Il versamento retroattivo delle rendite AI ammonta a 20 000 franchi (10 x 2000). L'assicurato deve ancora versare alla cassa di compensazione contributi arretrati per un ammontare di 2 100 franchi.

Il minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione e il fallimento ammonta a 3 100 franchi per una coppia di coniugi con 1 figlio. Considerando il reddito globale risulta quindi un'eccedenza di 150 franchi al mese. Questo è l'importo mensile che la cassa di compensazione ha a disposizione per farsi rimborsare i contributi arretrati dall'assicurato.

Totale del diritto di versamento retroattivo	fr. 20 000.00
<i>Compensazione</i>	
Compensazione dei contributi AVS (10 x 150)	– fr. 1 500.00
Ritenuta d'imposta alla fonte 10% (calcolata su fr. 20 000)	– fr. 2 000.00
<i>Totale del versamento retroattivo</i>	fr. 16 500.00
Rendita in corso	fr. 2 000.00
Compensazione dei contributi AVS arretrati	– fr. 150.00
Imposta alla fonte 10% (calcolata su fr. 2 000)	– fr. 200.00
<i>Versamento mensile</i>	fr. 1 650.00

Assicurazione federale per l'invalidità (AI)

Allegato 5

Ufficio AI di Berna, Chutzenstr. 10, 3007 Berna

Signor
Bosic Mirko
Seftigenstrasse 12
3084 Wabern

Decisione del 14 ottobre 2004

Egregio signor Bosic,

per il periodo dall'1.1.2004 al 30.9.2004 Lei ha diritto ogni mese al versamento retroattivo dei seguenti tre quarti di rendita ordinaria dell'AI.

195.51.344.150	Bosic, Mirko rendita d'invalidità	fr.	420.00
195.96.122.150	Bosic, Sveric rendita per figli	fr.	168.00
Totale		fr.	588.00

Basi

– Computo dei redditi di Bosic Mirko	
– Reddito annuale medio determinante stabilito su una durata di 10 anni e 2 mesi	fr. 49 374.00
– Scala di rendita applicabile	14
– Grado di invalidità di Bosic Mirko	68%

Conteggio

Diritto: gen. a sett. 2004, 9 x 588.00

Versamento retroattivo fr. 5 292.00

Compensazione

– Richiesta di restituzione
dell'INSAI, 6000 Lucerna fr. 3 000.00 – fr. 3 000.00
Ritenuta d'imposta alla fonte* – fr. 300.00**
Versamento all'INSAI fr. 2 700.00

– Richiesta di restituzione del
servizio sociale, 3098 Köniz fr. 2 252.00 – fr. 2 252.00
Ritenuta d'imposta alla fonte* – fr. 225.00**
Versamento al servizio so-
ciale di Köniz fr. 2 027.00

Totale del versamento retroattivo fr. 0.00

Diritto ottobre 2004 fr. 588.00

Ritenuta d'imposta alla fonte* – fr. 59.00**

Nostro versamento mensile fr. 529.00

Versamento entro i primi 20 giorni del mese da parte della cassa di
compensazione del Cantone di Berna
Chutzenstr. 10, 3007 Berna

a: Banca a Berna N. clearing 778
3000 Berna Conto bancario 01-00-044814-09
per Botic Mirko

Il nostro versamento alle autorità fiscali ammonta a fr. 529.00 per il
periodo da gennaio a settembre 2004 e a fr. 59.00 a partire da otto-
bre 2004.

Contro la presente decisione può essere fatta opposizione entro
30 giorni dalla notifica presso il nostro ufficio AI. L'opposizione può
avvenire per iscritto o oralmente durante un colloquio personale.
L'opposizione deve contenere una conclusione ed una motivazione.

L'INSAI Lucerna e il servizio sociale di Köniz hanno già trattenuto
l'imposta alla fonte durante il periodo in cui hanno fornito presta-
zioni. Pertanto, per il periodo in cui aveva diritto al versamento degli

arretrati della rendita d'invalidità, l'imposta alla fonte Le è stata trattenuta due volte. Per il *rimborso dell'imposta alla fonte versata in eccedenza*, può fare richiesta scritta presso l'amministrazione fiscale cantonale competente.

Se Lei contesta la ritenuta d'imposta (p. es. l'importo della ritenuta o il tariffario applicato), può esigere, entro la fine del mese di marzo dell'anno civile successivo alla scadenza della prestazione, che l'autorità di tassazione emani una decisione in merito all'esistenza e all'entità dell'assoggettamento. La cassa di compensazione è però tenuta a trattenere l'imposta alla fonte finché la decisione non crescerà in giudicato.

Con i nostri migliori saluti.

Ufficio AI di Berna

*La frazione di rendita AI a Lei versata è soggetta all'imposta alla fonte conformemente alla legge federale sull'imposta federale diretta e alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Questo significa che l'assicurazione per l'invalidità deve per principio detrarre l'imposta alla fonte su ogni singolo importo lordo degli arretrati.

**L'importo è arrotondato al franco superiore o inferiore ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 OAVS.

Esempio di compensazione relativo al N. 24**Allegato 6**

A causa di una violazione dell'obbligo d'informare, l'assicurato ha percepito una rendita troppo elevata. L'importo da restituire ammonta a 5 000 franchi.

La nuova frazione di rendita AI mensile dell'assicurato, compresa la rendita per figli, ammonta a 1 000 franchi. Oltre alla rendita l'assicurato dispone di un reddito mensile da attività lucrativa di 2 400 franchi, per un totale di 3 400 franchi.

Il minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione ed il fallimento ammonta a 3 100 franchi per una coppia con 1 figlio. Considerando tutti i redditi, risulta quindi un'eccedenza di 300 franchi al mese. Questo è l'importo mensile che la cassa di compensazione ha a disposizione per compensare l'importo da restituire.

Compensazione

rendita corrente	fr.	1 000.00
compensazione dell'importo da restituire	– fr.	300.00
ritenuta d'imposta alla fonte del 10% (calcolata su 1 000 franchi)	– fr.	100.00
versamento mensile	fr.	600.00

Osservazione:

Si deve inoltre comunicare all'assicurato che la ritenuta d'imposta alla fonte operata era troppo elevata e che può chiedere per iscritto presso l'Amministrazione fiscale cantonale competente la *restituzione dell'imposta alla fonte versata in eccedenza*.

Cassa di compensazione XXX
Casella postale
NPA Località

Allegato 7

Amministrazione fiscale ZZZ
Divisione Imposta alla fonte
Via
NPA Località

XXX,

Deduzione dell'imposta alla fonte su indennità giornaliera AI e rendite AI

Gentili Signore, Egregi Signori,

la nostra cassa versa un'indennità giornaliera AI / una rendita AI / un'indennità di maternità (mettere una crocetta dove fa al caso) alla persona seguente:

N. AVS:

Cognome/secondo cognome, nome:

Data di nascita:

Via:

NPA Località:

Comune:

Libretto per stranieri:

Inizio del diritto:

Nel caso delle rendite AI: Frazione di rendita (1/4, 1/2, 3/4 o 1/1):

Per determinare se, e nel caso affermativo in base a quale tariffario, dobbiamo prelevare l'imposta alla fonte su queste prestazioni, necessitiamo delle vostre indicazioni.

Vi preghiamo di rinviarci il modulo debitamente compilato entro dieci giorni. Le prestazioni AI non potranno essere versate finché non avremo la vostra determinazione del tariffario applicabile.

Vogliate gradire i nostri più distinti saluti.

Cassa di compensazione XXX

Determinazione del tariffario (fissato dall'ufficio competente):

	Soggetto all'imposta alla fonte:	Sigla del Cantone:	Tariffario applicabile:	Tariffario valido dal:
Sì				
No				

Data e firma

Conteggio dell'imposta alla fonte su proventi compensativi versati a stranieri beneficiari di prestazioni domiciliati/che soggiornano in Svizzera

Allegato 8a

Cassa di compensazione competente per il conteggio (rendite) (debitore della prestazione imponibile)	
N. d'identificazione: Responsabile:	Telefono:

Amministrazione fiscale cantonale Divisione Imposta alla fonte

N. AVS del beneficiario della prestazione	Data di nascita	Cognome e nome del beneficiario della prestazione o della persona soggetta all'imposta alla fonte	Avente diritto all'imposta: Comune di domicilio	Diritto alla prestazione: I = Inizio F = Fine	Prestazione ricevuta dal – al	Importo totale della prestazione imponibile	Imposta alla fonte Fr.

Certifico l'esattezza e la completezza: (Timbro e firma)	
Luogo:	Data:

Totale o riporto

Deduzione % provvigione di riscossione

Deduzione della compensazione

Importo da versare

Conteggio dell'imposta alla fonte su proventi compensativi versati a stranieri beneficiari di prestazioni domiciliati/che soggiornano in Svizzera

Allegato 8b

Cassa di compensazione competente per il conteggio (indennità giornaliere) (debitore della prestazione imponibile)	
N. d'identificazione:	Telefono:
Responsabile:	

Amministrazione fiscale cantonale
Divisione Imposta alla fonte

N. AVS del beneficiario della prestazione	Data di nascita	Cognome e nome del beneficiario della prestazione o della persona soggetta all'imposta alla fonte	Avente diritto all'imposta: Comune di domicilio	Diritto alla prestazione: I = Inizio F = Fine	Prestazione ricevuta dal – al	Importo totale della prestazione imponibile	Tarifario	Figli	Imposta alla fonte Fr.

Totale o riporto

Deduzione % provvigione di riscossione

Deduzione della compensazione

Importo da versare

Certifico l'esattezza e la completezza: (Timbro e firma)	
Luogo:	Data:

Servizi d'informazione sull'imposta alla fonte**Allegato 9**

Indirizzo	Numero di telefono	Numero di fax	Provvigione di riscossione¹	Tariffario D²
Kantonales Steueramt Aargau Sektion Quellensteuer Tellistrasse 67 / Postfach 2531 5001 Aarau	062 835 26 60	062 835 26 59	2 %	10 %
Kantonale Steuerverwaltung Appenzell-Ausserrhoden Quellensteuer Gutenbergzentrum Kasernenstrasse 2 9100 Herisau	071 353 62 77	071 353 63 11	1 %	10 %
Kantonale Steuerverwaltung Appenzell-Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell	071 788 94 17	071 788 94 19	3 %	10 %
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft Quellensteuer 4410 Liestal	061 552 66 70	061 552 69 21	2 %	10 %
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt Abt. Dienste und Steuerbezug, Quellensteuer Fischmarkt 10 4001 Basel	061 267 98 14	-	2 %	10 %

¹ online = conteggio elettronico; offline = conteggio su carta/modulo

² compresa la quota dell'imposta federale diretta (1 %)

Indirizzo	Numero di telefono	Numero di fax	Provvigione di riscossione¹	Tariffario D²
Steuerverwaltung des Kantons Bern Bereich Quellensteuer Postfach 8334 3001 Bern	031 633 60 14 (lun., mer., ven.: 8.00 -13.00 mar., gio.: 12.00 - 16.30)	031 633 50 00	online: 2 % offline: 1 %	10 %
Service cantonal des contributions Fribourg Secteur de l'impôt à la source Rue Joseph-Piller 13 / Case postale 1701 Fribourg	026 305 34 77	-	3 %	10 %
Administration fiscale cantonale Service de l'impôt à la source Case postale 3937 1211 Genève 3	022 327 57 61 (Sig. Rellstab)	022 546 97 17	2 %	8 %
Steuerverwaltung des Kantons Glarus Hauptstrasse 11/17 8750 Glarus	055 646 61 63	-	2 %	10 %
Kantonale Steuerverwaltung Graubünden Sektion Quellensteuer Steinbruchstrasse 18 7001 Chur	081 257 34 91 081 257 34 92	081 257 21 55	online: 3 % offline: 2 %	10 %
Service cantonal des contributions Jura Bureau des personnes morales et des autres impôts Secteur de l'impôt à la source Rue des Esserts 2 2345 Les Breuleux	032 420 44 22	032 420 44 01	2 %	10 %

Indirizzo	Numero di telefono	Numero di fax	Provvigione di riscossione¹	Tariffario D²
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern Quellensteuer Buobenmatt 1 / Postfach 3464 6002 Luzern	041 228 57 33	-	2 %	10 %
Service des contributions Neuchâtel Office de l'impôt à la source Rue du Dr. Coullery 5 2301 La Chaux-de-Fonds	032 889 77 77	032 889 62 88	2 %	10 %
Kantonales Steueramt Nidwalden Quellensteuer Bahnhofplatz 3 / Postfach 1241 6371 Stans	041 618 71 31	041 618 71 39	3 %	10 %
Kantonale Steuerverwaltung Obwalden Quellensteuer St. Antonistrasse 4 / Postfach 1564 6061 Sarnen	041 666 62 78 (Sig. Godlinski)	-	1 %	11 %
Kantonales Steueramt St. Gallen Quellensteuer Postfach 1245 9001 St. Gallen	058 229 48 22	058 229 41 03	online 2 % offline 1 %	10 %
Kanton Schaffhausen Steuerverwaltung Quellensteuer J.J. Wepfer Strasse 6 8200 Schaffhausen	052 632 75 43 (Sig. Tenger)	052 632 79 78	2 %	10 %

Indirizzo	Numero di telefono	Numero di fax	Provvigione di riscossione¹	Tariffario D²
Kantonale Steuerverwaltung Schwyz Quellensteuer Bahnhofstrasse 15 / Postfach 1232 6431 Schwyz	041 819 24 31	041 819 23 49	2 %	10 %
Steueramt des Kantons Solothurn Sondersteuern, Quellensteuer Werkhofstrasse 29c 4509 Solothurn	032 627 87 68	-	2 %	10 %
Kantonale Steuerverwaltung Thurgau Quellensteuer Schlossmühlestrasse 15 8510 Frauenfeld	058 345 31 70 (Herr Scheiwiler) 058 345 31 50 (Herr Hug)	-	online: 2 % offline: 1 % prestazioni in capitale e rendite: 1 %, al massimo 100 fr.	10 %
Divisione delle contribuzioni Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo Via F. Zorzi 36 6501 Bellinzona	091 814 75 71	091 814 75 79	online: 2 % offline: 1 %	10 %
Amt für Steuern Uri Abteilung Quellensteuer Tellsgasse 1 / Postfach 950 6460 Altdorf	041 875 21 17	-	3 %	10 %
Service cantonal des contributions Valais Section de l'impôt à la source Av. de la Gare 35 1950 Sion	027 606 25 09	027 606 25 33	2 %	10 %

Indirizzo	Numero di telefono	Numero di fax	Provvigione di riscossione¹	Tariffario D²
Administration cantonale des impôts Vaud Section Impôt Source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne	021 316 20 65	-	online: 3 % offline: 1 %	10 %
Kantonale Steuerverwaltung Zug Bahnhofstr. 26 / Postfach 6301 Zug	041 728 36 44 (Sig. Domini) 041 728 26 84 (Sig. Brügger)	041 728 26 97	1 %	10 %
Kantonales Steueramt Zürich Dienstabteilung Quellensteuer Bändliweg 21 8090 Zürich	043 259 37 00	-	3 %	10 %